

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000929	09/05/2024

OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento aziendale per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche nell'ambito dei contratti pubblici relativi a servizi, forniture e lavori, ai sensi del D. Lgs. n.36/2023. Approvazione.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001023 DEL 30/04/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 21 (ventiuno) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 09/05/2024 10:10 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 09/05/2024 12:35 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 09/05/2024 13:53 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 09/05/2024 12:44 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/05/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 09/05/2024 13:58

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Aggiornamento del Regolamento aziendale per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche nell'ambito dei contratti pubblici relativi a servizi, forniture e lavori, ai sensi del D. Lgs. n.36/2023. Approvazione.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento Investimenti, Acquisti e Tecnologie, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e delibera quanto segue:

Premesso che

- Con la Deliberazione del DG n.351 del 23/02/2023 è stato adottato il Regolamento Aziendale per incentivi funzioni tecniche, ex art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- Con la Deliberazione del DG n. 1430 del 17/07/2023, è stata integrata la DG n.351 del 23/02/2023;
- Il D. Lgs n.36/2023 ha previsto, all'art.45, la nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normata dal citato art. 113 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i. e che, pertanto, si rende necessario adottare il nuovo Regolamento ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici;
- Il suddetto Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, la professionalità acquisita e l'attività dei dipendenti;
- Il menzionato art.45 chiarisce che gli oneri relativi alle attività tecniche, di cui all'allegato I.10 dello stesso D.Lgs 36/2023, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e non ricadono, dunque, tra le risorse destinate alla spesa del personale, come i trattamenti accessori aventi fonte del CCNL;

Evidenziato che

- La formulazione del già citato art.45 del D. Lgs. n.36/2023 ha cassato qualunque riferimento alla necessità che i criteri di riparto degli incentivi siano previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, come invece prescritto dall'art.113 del previgente D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., rinviando esclusivamente agli ordinamenti delle singole stazioni appaltanti;
- Con nota prot.n.15072/2024 del 22/02/2024, il competente Dipartimento Investimenti, Acquisti e Tecnologie ha trasmesso alla Direzione Generale la propria proposta di aggiornamento del Regolamento di che trattasi; quest'ultima, inoltre, ha trasmesso tale proposta, per opportuna conoscenza ed eventuali osservazioni, all'AGRU e all'AGRF;
- Sono state recepite dal Dipartimento proponente le precisazioni formulate dall'AGRU;

Dato atto che il Regolamento aggiornato in ragione della citata novella normativa, oggetto del presente provvedimento, sostituisce, a tutti gli effetti, il precedente testo approvato con Deliberazione n.351/2023 ed integrato con successiva Deliberazione n.1430/2023 a decorrere

dalla data del 1° luglio 2023 di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, applicabile a tutti gli appalti successivamente banditi e che abbiano previsto nei rispettivi quadri economici gli incentivi per funzioni tecniche

Ritenuto, pertanto, di approvare il nuovo Regolamento per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere, lavori, servizi e forniture, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- Il D. Lgs n.36/2023 ss.mm.ii
- Il D. Lgs n.502/1992
- Il D.Lgs 165/2001 ss.mm.ii
- Il CCNL Comparto Sanità datato 02/11/2022

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

Di approvare il Regolamento in materia di incentivi per funzioni tecniche, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, aggiornato in ragione della nuova disciplina introdotta dal D. Lgs n.36/2023 all'art.45;

Di stabilire che il presente Regolamento aziendale sostituisce, a tutti gli effetti, il precedente testo approvato con Deliberazione n.351/2023 ed integrato con successiva Deliberazione n.1430/2023, a decorrere dalla data del 1° luglio 2023 di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e sarà applicabile a tutti gli appalti successivamente banditi e che abbiano previsto nei rispettivi quadri economici gli incentivi per funzioni tecniche

Di demandare all'U.R.P. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale, in Albo Pretorio – sezione "Regolamenti";

Di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Dipendente;

Di trasmettere il presente provvedimento ed allegato Regolamento all'Area Gestione Tecnica, all'Area Gestione Patrimonio, alla UOC Ingegneria Clinica, all'UOASSI, inoltre, all'Area Gestione Risorse Finanziarie ed all'Area Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Di procedere, a cura dell'AGRU, all'informativa nei confronti delle OO.SS. in merito all'adozione del presente Regolamento aziendale;

Di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R.

62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001;

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”¹

Le disposizioni del Codice, con i relativi allegati, sono entrate in vigore il 1° aprile 2023 e hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici costituisce una delle riforme assunte dall’Italia nel quadro delle misure previste dal PNRR e nel delineare un nuovo assetto ordinamentale della materia, introduce, “a regime”, molte delle disposizioni di semplificazione contenute nella legislazione emergenziale e nella giurisprudenza degli ultimi anni.

Tra le molte novità, anche quella sulle funzioni tecniche incentivabili.

La presente relazione fornisce una disamina dei principali contenuti dell’articolo 45 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici sulle funzioni tecniche incentivabili ponendo in risalto le differenze di disciplina rispetto all’articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 (v. tabella di raffronto in allegato) e propone un modello di Regolamento per la disciplina degli incentivi.

1. L’incentivazione, la disciplina regolamentare ed il principio del risultato.

L’art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come anticipato in premessa, disciplina gli incentivi per “funzioni tecniche”, rinviando all’allegato I.10 per l’elenco tassativo delle “attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”.

La finalità della norma è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

È previsto che i criteri di riparto dell’incentivo, nonché di sue eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto, siano stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso Codice (1° aprile 2023), termine che ha comunque carattere ordinatorio.

La definizione delle disposizioni regolamentari deve tener conto, oltre a quanto stabilito, anche dettagliatamente, dal citato art. 45, del “principio del risultato” di cui all’art. 1 del Codice, per il quale prevede, tra l’altro che:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella

¹ Si segnala che il decreto è stato ripubblicato con note sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 87 del 13-04-2023 – Suppl. Ordinario n. 14.

corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «Codice» e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva». In tal senso l'incentivo viene corrisposto subordinatamente all'accertamento e attestazione dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dal dipendente, applicando eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati ritardi od aumento dei costi rispetto al previsto. Inoltre, si evidenzia come la parte di incentivo non assegnata in relazione ad attività non effettuate, sia destinata ad incrementare la quota del 20% di cui al comma 5 dello stesso art. 45 (vedasi successivo par. 5).

2. Procedure di affidamento – previsione oneri per incentivazione

Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono poste a carico degli stanziamenti previsti per «le singole procedure» di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, come previsto dal citato art. 45 diversamente dal previgente art. 113, c. 1, D.lgs. n. 50/2016, per il quale gli incentivi facevano «carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti».

In questo modo si superano le difficoltà derivanti dal citato articolo 113 che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall'Ente sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. **Il limite massimo percentuale è rivolto ad evitare l'espansione incontrollata della spesa in questione (cfr. Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 6/2018).**

A tali fini, il quadro economico dell'intervento deve contenere anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al Regolamento applicativo. In tal senso dispone anche l'art. 5 dell'allegato I.7 al Codice, per il quale nel quadro economico sono articolate le seguenti spese:

8. *spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;*

(...)

10. *spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del Codice.*

3. Attività tecniche incentivabili

L'allegato I.10 riproduce in modo più analitico e preciso il contenuto del comma 1 del previgente articolo 113, d.lgs. n. 50/2016, individuando in modo tassativo le attività tecniche destinatarie dell'incentivo nella quota complessiva dell'80% della misura di cui al precedente paragrafo.

Nell'individuazione delle attività che costituiscono il presupposto per la corresponsione dell'incentivo, occorre considerare che per gli affidamenti diretti, in particolare, alcune non risultano effettuabili in ragione della natura intrinseca di detta procedura.

Ciò si ritiene non infici l'applicazione dell'incentivo all'intera procedura di affidamento diretto, applicabile nella misura prevista dal regolamento per le attività effettivamente rese (cfr. principio del risultato) secondo i criteri di ripartizione previsti per la generalità delle procedure; in questo caso l'amministrazione può comunque valutare di riparametrare le quote di incentivo assegnate alle attività tecniche restanti, previste e da effettuare anche per gli affidamenti diretti, in modo da ripartire l'intera misura dell'incentivazione anche per dette procedure.

Le attività che possono essere remunerate sono dunque le seguenti:

- ✓ programmazione della spesa per investimenti;
- ✓ responsabile unico del progetto;
- ✓ collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico - amministrativa dell'intervento);
- ✓ redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- ✓ redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- ✓ redazione del progetto esecutivo;
- ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- ✓ verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- ✓ predisposizione dei documenti di gara;
- ✓ direzione dei lavori;
- ✓ ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- ✓ direzione dell'esecuzione;
- ✓ collaboratori del direttore dell'esecuzione
- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- ✓ collaudo tecnico-amministrativo;
- ✓ regolare esecuzione;
- ✓ verifica di conformità;
- ✓ collaudo statico (ove necessario).

L'art. 45, inoltre, stabilisce, al comma 1, che, in sede di prima applicazione del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

11. Soggetti destinatari

L'incentivo è destinato ai "dipendenti" dell'ente con esclusione, oltre che del personale dirigenziale, dei soggetti esterni, a motivo delle finalità sottese alla norma, indicate nel primo paragrafo.

Conseguentemente il dirigente/responsabile competente, in relazione all'organizzazione dell'ente, individua con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. È importante sottolineare che, quale declinazione del principio di risultato, ciascun dipendente così indicato assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Gli incentivi per le attività tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente senza la necessità di una confluenza in alcun fondo né di una contrattazione decentrata integrativa, come invece era previsto dall'art. 113 del previgente Codice, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, al di fuori degli ordinari canali previsti dal Codice nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, è previsto un incremento ulteriore del 15% rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente (cfr. **Corte dei conti, sez. controllo Liguria, n. 76/2021/PAR**); l'importo in riferimento è costituito da quello complessivamente maturato secondo il criterio, appunto, della competenza, a prescindere dalla data di effettivo pagamento. Viene, quindi, innalzato il tetto retributivo individuale per il singolo dipendente che viene portato dal 50%, stabilito dall'art. 113, comma 3, del D.lgs. 50/2016, fino al 100%.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, secondo criteri percentuali definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 45, fa salva, «*ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti*»: in tal caso, l'incentivo non si applica, escludendo qualsiasi sovra-incentivazione. Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 84, CCNL 16 novembre 2022, può essere riconosciuta una indennità per compensare specifiche responsabilità, fra cui: progettazione, realizzazione e sviluppo di servizi digitali; specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi; specifiche responsabilità per l'esercizio delle funzioni di RUP come individuato dal Codice.

Infine, come accennato, l'art. 45 conferma l'esclusione del personale dirigenziale dagli incentivi. A tal proposito, tuttavia, si ricorda che, l'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13/2023 conv. nella legge 21 aprile 2023, n. 41 prevede la possibilità, per gli anni dal 2023 al 2026, di erogare, relativamente ai progetti PNRR, PNC, ed eventualmente FSC, l'incentivo di cui al citato articolo 113, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75. Tale previsione ha la finalità di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi. Si rileva che sussistono dubbi circa la possibilità di estendere tale deroga anche ai nuovi incentivi disciplinati dall'art. 45 in commento.

12. Quota del 20%

La residua percentuale delle risorse indicate al par. 2 (20%), con esclusione delle somme a destinazione vincolata, è destinata dal Codice a una serie di utilizzi, specificati ai commi 6 e 7 dell'art. 45.

Tra tali specifiche destinazioni si segnala, in particolare, l'obbligo di destinare incentivi alla formazione per l'incremento delle competenze digitali, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e all'assicurazione obbligatoria del personale.

Infine, occorre tener presente che la quota del 20% risulta incrementata dai seguenti eventuali elementi:

- ✓ la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui sopra;
- ✓ la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile (vedasi par. 1);
- ✓ la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

Nella proposta di Regolamento che segue sono disciplinate le sopraindicate possibilità.

SCHEMA DEL REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 7 - Graduazione della misura incentivante

Art. 8 - Disciplina delle varianti

Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 10 - Graduazione della misura incentivante

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 12 - Principi in materia di valutazione

Art. 13 - Attività articolate e singole

Art. 14 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 15 - Attività del personale dirigenziale

Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 18 - Misure in materia di anticorruzione e trasparenza. Rinvio.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base d'asta della procedura di affidamento, escluse le opzioni eventualmente previste, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente a tempo indeterminato e determinato, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti;
- i dirigenti nel caso di interventi finanziati con fondi PNRR/PNC.

3. Nel caso in cui l'**allegato I.10** sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. Con il provvedimento di indizione o analogo provvedimenti di avvio della procedura, l'Ente individua la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico annuo lordo fisso e continuativo percepito dallo stesso dipendente, al netto del trattamento accessorio. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto (ad es. BIM), al di fuori dei canali digitali prescritti dall'art. 25 del Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma non può essere assegnato al dipendente e, pertanto, concorre a incrementare le risorse di cui al successivo art. 6.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori di messa in sicurezza in somma urgenza e di manutenzione ordinaria;
 - d) gli acquisti di beni e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a euro 140.000,00;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - f) le procedure per l'acquisizione di servizi e forniture prive del requisito della particolare importanza di cui all'art. 114 comma 8 del Codice e dell'art. 32, allegato II.14.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendosi qualunque forma di sovra-incentivazione.

Art. 6

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementabile in misura corrispondente alla:
 - quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del RUP/dirigente/responsabile di cui all'art. 17;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
 - la quota di incentivo spettante al dirigente nei casi in cui la stessa non possa essere erogata.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per attività di ricerca, studio, controllo e miglioramento delle competenze scientifiche e della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche;

- formazione in materia di contratti pubblici (es. corsi di perfezionamento, di Alta Formazione, Master di I e II livello).

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 7

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	Percentuale
da € 150.001,00 fino al vigente valore della soglia di rilevanza europea	2 %
da soglia di rilevanza europea fino a € 9.999.999,99	1,40 %
da € 10.000.000,00 fino a € 24.999.999,99	1,20 %
oltre € 25.000.000,00	1,00 %

Art. 8

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale massima erogabile
Responsabile unico del progetto - RUP	20 %
Programmazione della spesa per investimenti	5 %
Verifica preventiva dei progetti	10 %

Predisposizione e controllo della procedura di gara	5 %
Incaricati della progettazione e/o del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	20 %
Incaricati della direzione dei lavori e/o Del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	27 %
Incaricati del collaudo statico, tecnico-amministrativo e/o di regolare esecuzione	8 %
Incaricati del monitoraggio e rendicontazione interventi compresa la gestione economico-finanziaria dell'intervento (registrazioni, incassi e pagamenti)	5 %
Totale	100,00 %

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, previa formale individuazione da parte dei responsabili delle Strutture presso cui gli stessi sono incardinati.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 10

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Opere	Percentuale
da € 150.000,00 fino al vigente valore della soglia di rilevanza europea	2 %
da soglia di rilevanza europea fino a € 9.999.999,99	1,40 %
da € 10.000.000,00 fino a € 24.999.999,99	1,20 %
oltre € 25.000.000,00	1,00 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione diverso dal RUP (artt. 114 co. 8).

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale massima erogabile
Programmazione della spesa per investimenti	5 %

Responsabile unico del progetto – RUP e suoi collaboratori (tecnici e amministrativi)	20 %
Addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento/ collaborazione all'attività del RUP	20 %
Responsabile della fase ad evidenza pubblica sino alla stipula del contratto	15 %
Monitoraggio e rendicontazione interventi	10 %
Gestione economico-finanziaria dell'intervento (registrazioni, incassi e pagamenti)	3 %
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttori operativi	17 %
Collaudo tecnico-amministrativo	10 %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, previa formale individuazione da parte dei responsabili delle Strutture presso cui gli stessi sono incardinati.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV Norme comuni

Art. 12 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente o RUP tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura¹.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

¹ A tal riguardo, vedasi l'allegata sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione – Sezione del Lavoro Civile

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Direttore Generale, all'OIV, alla U.O.S. Controllo di Gestione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 13

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 14

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali, ferma restando l'applicazione di un abbattimento forfettario del 30 % sull'incentivo di minor entità.

Art. 15

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia. Tale economia sarà impiegata nei termini e nei modi previsti dal precedente art. 6.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione
Tempi di esecuzione	Entro il 20 % del tempo contrattuale	10%
	Dal 21 % al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40 % del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20 % dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 % al 40 % dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40 % dell'importo contrattuale	60%

Art. 17 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, con proprio provvedimento, che accerta ed attesta l'effettivo compimento delle attività assegnate e i tempi di esecuzione, sulla base di apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza fermo restando il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 4. Il provvedimento di liquidazione è notificato all'AGRU che, previa verifica di non superamento dell'importo massimo di cui all'art. 4 comma 1, provvede a liquidare l'intera somma o quota parte in caso di raggiungimento dell'importo massimo erogabile.

3. L'anno di competenza ai fini della liquidazione dell'incentivo coincide:

- per la fase dell'evidenza pubblica, con l'anno in cui è stato stipulato il contratto;
- per la fase dell'esecuzione, con l'anno in cui è redatto il verbale di collaudo o, in mancanza, l'attestazione di regolare esecuzione. Qualora il contratto abbia durata pluriennale, l'incentivo è liquidato per quote uguali a dicembre di ogni anno, a partire dall'anno di redazione del verbale di collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

4. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;

- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata per conferma dal RUP, ove persona diversa dal dirigente, e dal dipendente interessato ed è allegata alla determina di liquidazione ancorché non pubblicata per motivi di Privacy.

Art. 18

Misure in materia di anticorruzione e trasparenza. Rinvio.

1. Il presente regolamento è automaticamente integrato con le disposizioni contenute nel PIAO – Sezione Anticorruzione e Trasparenza e relativi aggiornamenti. Ai Dirigenti delle Strutture che erogano gli incentivi spetta il compito di curarne l'osservanza.

ALLEGATI

**I nuovi incentivi per le funzioni tecniche:
tabella di raffronto tra il d.lgs. 50/2016 e il d.lgs. 36/2023**

Art. 113 d.lgs. 50/2016 Incentivi per funzioni tecniche	Articolo 45 d.lgs. 36/2023 Incentivi alle funzioni tecniche	Differenze
<p>1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.</p>	<p>1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>Vengono superate le difficoltà derivanti dal d.lgs. n. 50/2016 che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti <u>solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti.</u></p> <p>L'allegato I.10 riproduce in modo più analitico e preciso il contenuto del comma 1 dell'articolo 113, d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p>2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le</p>	<p>2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il</p>	<p>Viene individuato <u>il limite del 2% delle risorse</u> che, a valere sugli stanziamenti delle procedure di affidamento, possono essere destinate alle remunerazioni delle funzioni tecniche.</p> <p>Si specifica che la disciplina <u>si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.</u></p>

<p>attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.</p>	<p>presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.</p>	<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono <u>prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale.</u></p>
<p>3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i</p>	<p>3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico</p>	<p>Viene stabilito che gli <u>incentivi per funzioni tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente</u>, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione come previsto dall'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, attuando una semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile.</p>

<p>rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si</p>	<p>dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.</p>	<p><u>Non c'è più alcun riferimento alla contrattazione decentrata integrativa del personale per l'adozione del regolamento che fissa i criteri del riparto delle risorse per le funzioni tecniche.</u></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>applica al personale con qualifica dirigenziale.</p>	<p>4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.</p>	<p><u>Viene innalzato il tetto retributivo individuale</u> (percepito dal singolo dipendente) dal 50% del D.lgs. n. 50/2016 fino al 100%.</p> <p>È previsto <u>un incremento ulteriore del 15%</u>, rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, per le amministrazioni che adottano <u>i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.</u></p>
<p>4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad</p>	<p>5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse</p>	<p>Vien previsto che <u>il 20% delle risorse, con esclusione delle somme a</u></p>

<p>esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.</p>	<p>che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.</p>	<p><u>destinazione vincolata, sia destinata a una serie di finalità</u> definite dai commi 6 e 7.</p>
	<p>6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;</p>	<p>Vengono indicate le <u>destinazioni delle risorse</u> dei commi precedenti.</p>

	c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.	
	7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.	Vengono indicate le <u>destinazioni delle risorse</u> dei commi precedenti.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.	8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.	Viene stabilito che una <u>quota degli incentivi</u> previsti dal comma 2, non superiore al 25%, possono essere <u>destinate alle funzioni tecniche svolte dal personale delle centrali di committenza</u> .
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.		

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	Area Gestione Risorse Finanziarie
Area Gestione Tecnica	Area Gestione Patrimonio
Ingegneria clinica e H.T.A.	Sistemi Informativi

PROPOSTA N.RO 20240001023 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240000929 DEL 09/05/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Taurino Marika	 Firmato digitalmente il 30/04/2024 16:06
RPCT	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 02/05/2024 14:14
Direttore UOC	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 06/05/2024 15:23
Direttore UOC	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 07/05/2024 10:08
Direttore Dipartimento Investimenti, Acquisti e Tecnologie	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 07/05/2024 13:12